



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 13

Oggetto: Decreto "Sostegni bis": il contratto di rioccupazione

Premessa

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, meglio noto come decreto "Sostegni-bis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, ha introdotto il contratto di rioccupazione: un contratto a tempo indeterminato, destinato ai datori di lavoro privati, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Condizione per l'assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

L'incentivo, **operativo dal 1° luglio 2021 e fino 31 ottobre 2021**, consiste in uno sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS dal datore di lavoro, per un periodo non superiore ai 6 mesi a partire dall'assunzione e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L'incentivo può essere fruito da tutti i "**datori di lavoro privati**". Riprendendo le indicazioni più volte fornite dall'INPS con riferimento a tale definizione, si ritiene rientrino in tale accezione:

- i datori di lavoro "imprenditori", ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
- i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

L'incentivo **non trova applicazione:**

- per i **datori di lavoro agricoli**;
- per i **datori di lavoro domestico**;
- per tutti gli **enti della pubblica amministrazione**.

Licenziamenti nei sei mesi precedenti

L'incentivo **non spetta** ai datori di lavoro che:



- nei **sei mesi precedenti** l'assunzione,
- hanno effettuato **licenziamenti individuali** per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero
 - **licenziamenti collettivi**, ai sensi della Legge n. 223/1991,
 - nella **medesima unità produttiva** nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALL'ESONERO

L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono:

- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021,
- persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs n. 150/2015, ossia i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.

COMPATIBILITA' CON GLI ALTRI INCENTIVI

Lo sgravio contributivo in parola, per espressa previsione legislativa, è cumulabile con gli esoneri di natura contributiva previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi.

Si devono attendere sul punto le indicazioni normative dell'Inps.

COMPATIBILITA' CON LE NORME COMUNITARIE

Parimenti alle altre misure agevolative introdotte per fronteggiare la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, anche l'incentivo in esame è soggetto all'approvazione della Commissione Europea. Il comma 9 dell'art. 41 del D.L. 73/2021, infatti, specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti;
- siano concessi ad imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purchè non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Si segnala che al termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del Temporary Framework è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 dalla Comunicazione C (2020) 7127 final del 13 ottobre 2020 e ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla Comunicazione C (2021) 564 final del 28 gennaio 2021, con la quale è stato anche aumentato il massimale concedibile (da 800.000 euro a 1.800.000 euro per impresa).

Pertanto, anche nel caso in esame, si dovrà attendere **l'approvazione dei competenti organi dell'unione Europea**, nonché la conseguente emanazione delle indicazioni Inps, prima di poter fruire effettivamente della misura agevolativa.



PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO

Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale. Il c.d. decreto "Sostegni bis" difatti pone come condizione essenziale per l'assunzione con il contratto in esame la definizione, in accordo con il lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento** finalizzato a **garantire l'adeguamento delle competenze professionali** del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l'applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

- in linea con quanto previsto dall'articolo 2118 del codice civile, recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione;
- non receder dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

MISURA E DURATA DELL'INCENTIVO

L'incentivo in esame, introdotto dal c.d. decreto "Sostegni bis", si sostanzia:

- nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 6 mesi,
- nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'ESONERO

Il diritto alla fruizione dell'incentivo in analisi è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015.

Divieto di licenziamento

Comportano la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
- il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 31.05.2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)